

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA

Posta elettronica: [g-urp@geniodife.difesa.it](mailto:g-urp@geniodife.difesa.it)  
[geniodife@postacert.difesa.it](mailto:geniodife@postacert.difesa.it)

Oggetto: Bonifica sistematica da ordigni bellici.

Precisazioni su indagini preliminari propedeutiche alla valutazione del “rischio bellico”

## COMUNICATO

Con il presente atto si sottopone all’attenzione delle SS.LL. una criticità di rilevante diffusione e gravità concernente il settore delle bonifiche belliche sistematiche sul territorio nazionale, non ulteriormente tollerabile.

Si riscontra, con crescente frequenza, la predisposizione di valutazioni del rischio bellico affette da approssimazione metodologica e carenze istruttorie, sovente prive della necessaria ricostruzione storico-documentale degli eventi bellici nelle aree di intervento. Tali valutazioni conducono, in non pochi casi, alla qualificazione del rischio come “basso”, ingenerando nelle committenze un improprio affidamento circa la non necessità della bonifica preventiva.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il rischio è definito quale probabilità di conseguimento di un livello potenziale di danno in relazione a condizioni di esposizione a determinati fattori. Con riferimento agli ordigni residuati bellici, gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del pericolo sono individuabili, in via semplificata, nella tipologia e quantità del caricamento, nei meccanismi di innesco e nel relativo stato di conservazione. In difetto di una compiuta e contestuale determinazione di tali parametri, la magnitudo dell’evento deve essere, in via prudenziale, qualificata come **letale**.

Il quadro normativo di cui al D.Lgs. 81/2008, pur individuando i cantieri temporanei o mobili quali ambiti operativi (art. 91), non circoscrive la valutazione del rischio alla sola fase di scavo, dovendosi estendere a tutte le attività di cantiere suscettibili di determinare sollecitazioni del terreno (ivi inclusi transito di mezzi, vibrazioni, trivellazioni e lavorazioni invasive).

La prassi sopra descritta determina scelte improntate a insufficiente cautela da parte delle committenze, con conseguente omissione della bonifica preventiva. I dati relativi ai rinvenimenti occasionali evidenziano percentuali significative e persistenti eventi lesivi, talora mortali. Ciò si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato dalla presenza diffusa di ordigni inesplosi, retaggio dei conflitti mondiali, tuttora idonei a cagionare gravi danni, nonostante l’attività istituzionale di bonifica.

Ulteriore profilo di illegittimità è rappresentato dall’operato di soggetti privi dei prescritti requisiti tecnico-professionali e delle necessarie abilitazioni, in violazione della normativa di settore, con conseguente esposizione della collettività a rischi inammissibili.

Alla luce del quadro normativo vigente (D.M. 20 febbraio 2017; D.I. 11 maggio 2015, n. 82; D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), deve ritenersi che ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla ricerca e individuazione di ordigni bellici rientri nell’ambito della disciplina speciale di settore. Ne consegue che anche le indagini strumentali funzionali alla valutazione del rischio bellico residuale, ancorché denominate “ricerca di masse ferrose” per aggirare volontariamente i rigidi disposti legislativi da parte di strutture non idonee e non iscritte nello specifico registro detenuto/gestito/aggiornato da questo Ufficio, integrano attività soggette alla medesima disciplina.

Pertanto:

1. tali attività sono riservate alle imprese iscritte all’albo di cui al D.I. n. 82/2015;
2. il personale impiegato deve possedere le qualificazioni previste dal D.Lgs. n. 66/2010;
3. le metodologie e le strumentazioni devono conformarsi alle prescrizioni tecniche del Ministero della Difesa già chiarite con i comunicati emanati in data 03 maggio 2016 e 5 ottobre 2017, che a titolo di collaborazione si annettono al presente.

Detti requisiti devono intendersi cumulativi e inderogabili.

Tutto ciò premesso, si formula formale invito alle imprese abilitate e alle associazioni di categoria a promuovere azioni di sensibilizzazione nei confronti delle committenze, nonché a segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni. Coinvolgendo, nel caso, i Consigli Nazionali degli Ordini professionali affinché i soggetti responsabili della sicurezza operino nel rigoroso rispetto del principio di massima precauzione.

L'Amministrazione resta disponibile per ogni necessario supporto tecnico-interpretativo. Si ribadisce, in conclusione, che ogni determinazione in materia deve essere prioritariamente orientata alla tutela dell'incolumità dei lavoratori e della popolazione civile.

Il presente documento integra le informazioni contenute nei comunicati emanati nelle date: 3 maggio 2016 e 5 ottobre 2017.

02 APR. 2026

IL DIRETTORE  
(Gen. Isp. Mario SCIANDRA)